

**Luigi Lorenzetti**

## QUANDO UNA LEGGE È GIUSTA?<sup>1</sup>

La legge italiana sulla procreazione assistita è una buona legge? Più in generale, in base a quale criterio si può riconoscere che una legge è buona/cattiva, giusta/ingiusta, morale/immorale? Il tipo di risposta permette di valutare non soltanto la legge 40/2004, ma anche i quattro quesiti referendari.

Cominciamo col dire che è una legge necessaria. A distanza di 26 anni dalla nascita di Louise Brown, nel 1978, si può facilmente osservare che la cosiddetta ingegneria riproduttiva è andata avanti a oltranza: la nascita di gemelli distanziati di qualche anno l'uno dall'altro, perché un embrione era stato congelato; dono di oociti tra sorelle gemelle, diventando zie-madri; procreazione *post mortem*; maternità surrogata; madre-nonna; donna sola; coppie omosessuali, e altro ancora.

Indubbiamente sono casi estremi, del tutto isolati, ma indicativi di un procedere incurante di ogni parametro etico e scientifico. Fare tutto quello che tecnicamente si può – afferma il fisico umanista Weizsäcker – è semplicemente un atteggiamento infantile.

Anche fuori dai casi estremi, il bilancio non è affatto pacifico e le voci in rosso fanno pensare: nascita di molti esseri umani, ma a prezzo di moltissimi altri (embrioni) ai quali si è negato (e si nega) un futuro di vita; confusione (nel caso dell'eterologa) del concetto di paternità/maternità e, insieme, quello di filiazione; elevati costi umani ed economici; larghi insuccessi e frustrazioni della coppia, della donna in particolare; il fenomeno embrioni soprannumerari che conduce, prima, all'ingenua domanda: «che farne»? E poi all'altra abbastanza saccente: «dal momento che ci sono, piuttosto che gettarli via, non forse è preferibile usarli per scopi di alta utilità sociale?». Non sarebbe, invece, più giusto domandare: «perché ci sono?»; cosa c'entra il desiderio del figlio con la creazione di embrioni ai quali si nega futuro?

Ma chiediamoci ora: quando e perché una legge è giusta?

La società e, per essa, lo Stato italiano, in ritardo su altri Paesi europei, non potevano tollerare oltre la prassi selvaggia in un ambito di così grande importanza.

Dopo un lungo (sei anni circa) e contrastato *iter* parlamentare, viene promulgata la legge 40/ 2004. Il confuso dibattito che l'ha preceduta, in questa e nella precedente legislatura, non è dovuto soltanto al pluralismo etico (o delle etiche) che caratterizza le società occidentali. Il pluralismo etico, infatti, non impedisce di riconoscere valori comuni e, tra questi, in primo luogo, il rispetto che si deve alla persona umana (alla sua dignità, ai suoi diritti) nelle diverse fasi dell'esistenza, a cominciare dalla prima.

Il mancato dialogo è dovuto, invece, alla contrapposizione ideologica che impedisce il confronto, anche dialettico, sulle diverse questioni poste dalle nuove tecniche della procreazione. Alla radice, c'è il pregiudizio che gli uni (i cattolici) si muovono sul piano della fede, e gli altri (i laici) sul piano della ragione.

Si pensa che i cattolici pretendano di trasferire le norme della morale cattolica nelle leggi dello stato. Così i laici si sentono impegnati a contrastarle per principio in nome

---

<sup>1</sup> Pubblicato in Aa. Vv. (dossier), «Procreazione assistita. Confronto e dibattito sulla legge 40/2004», in *Famiglia Oggi* 28(2005)4, pp. 38-41.

della laicità dello stato e delle sue leggi. Nel caso concreto, la legge 40 sarebbe una legge confessionale (cattolica) e, quindi, da abrogare in tutto o in parte.

La contrapposizione ideologica e politico-partitica non ha giovato prima della promulgazione della legge, non giova ora per rispondere ai quattro quesiti referendari.

Nel contesto sociale e culturale pluralista, è necessario anzitutto ripensare il rapporto tra morale (norma morale) e diritto (norma giuridica).

Le leggi civili non sono giuste/ingiuste perché conformi/contrarie a una morale, tra le tante, o a una morale di tipo confessionale. Sono, invece, giuste/ingiuste in base alla morale fondata sui valori (beni, diritti) umani, che competono all'essere umano, uomo e donna, a prescindere da appartenenze culturali, religiose, etniche.

La legge 40/2004 comprende sette capitoli, diciotto articoli. L'intero impianto poggia su tre valori-base, che la legge intende tutelare al meglio.

Il primo è la famiglia, fondata sull'unione uomo-donna, quale luogo di trasmissione della vita umana e, quindi, di possibile accesso alle tecniche di fecondazione assistita. La legge 40 prevede la coppia sposata, ma anche quella convivente con garanzia di stabilità.

Senza entrare in merito alla questione della legalizzazione delle coppie di fatto, la legge intende garantire al nascituro la presenza di entrambi i genitori stabilmente uniti.

Il *secondo* valore è il concepito (nascituro, embrione), quale soggetto di diritti da tutelare. La legge 40 non entra (né potrebbe) in merito alle diverse teorie scientifiche (sullo sviluppo biologico), come nemmeno alle teorie filosofiche (concetto di persona). Parte dall'incontestabile presupposto che l'embrione è un essere umano; e che nessuno ha il diritto di interrompere il suo cammino di vita. In altre parole, l'embrione umano è, fin dall'inizio, un essere umano reale con potenzialità di sviluppo (e non già essere umano potenziale); soggetto autonomo e non parte della madre; qualcuno e non qualcosa di cui si possa disporre sia pure per scopi nobilissimi.

Il terzo cardine è costituito dal principio per cui l'applicazione delle nuove tecniche va regolata secondo obiettivi e limiti in riferimento al bene comune che comprende, in primo luogo, i diritti umani e, tra questi, il diritto alla vita. La libertà della scienza non c'entra. Quanto c'entra invece è la responsabilità della scienza.

Veniamo ora a riflettere sulle norme della legge 40 che i quesiti referendari intendono abrogare. Lo scopo è quello di verificare la razionalità delle norme e, di conseguenza, la pertinenza/impertinenza delle proposte referendarie abrogative.

**1.** La Legge 40 intende «assicurare i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito» (art. 1, comma 1). L'espressione «compreso il concepito» è determinante. Il legislatore s'impegna a tutelare il bene della coppia nel desiderio del figlio e, insieme, il bene del nascituro (concepito, embrione). Il diritti del concepito e, tra questi i diritto alla vita, non sono minori di quelli della vita già nata. Si comprende, così, l'impertinenza del quesito referendario che propone di abrogare l'intero articolo, perché il concepito (l'embrione, il nascituro) – si sostiene – non ha diritti uguali all'adulto; come assicurare non può voler dire uguagliare.

**2.** La legge 40 vieta la sperimentazione sugli embrioni. Proibisce anzi tutto di produrne apposta (clonare embrioni a scopo terapeutico), ma anche di usare quegli soprannumerari. Il presupposto della norma consiste nel riconoscere che l'embrione non è *qualcosa* di cui si possa disporre arbitrariamente sia pure per scopi altissimi; fin dall'inizio, è qualcuno (essere umano, soggetto umano) e, quindi, come ogni soggetto umano, ha valore finale e non strumentale.

Il quesito referendario propone di abrogare il divieto in nome della ricerca scientifica. Gli embrioni – si sostiene – sono fonte di importanti conoscenze, e luogo privilegiato di derivazione di cellule staminali che potrebbero rendere possibili terapie per molteplici malattie degenerative, come il morbo di Parkinson e la malattia di Alzheimer, il diabete, e altre malattie cardiovascolari. Come forte obiezione, non c'è nulla da ridire sulle finalità, ma tutto da dire invece sui mezzi e strumenti per raggiungerle. L'embrione è soggetto umano e, come altro soggetto, non può essere trattato (e distrutto) come strumento in ordine a fini sia pure nobilissimi. D'altra parte, le cellule staminali sono ricavabili da altre fonti che non presentano alcun problema etico, ad esempio dal cordone ombelicale o da tessuto fetale derivante da aborto spontaneo, ecc. La libertà di ricerca non è uno slogan da accampare per giustificare l'ingiustificabile.

3. La legge 40 vieta di fecondare più di tre embrioni alla volta, tutti e tre da impiantare in utero; vieta, inoltre, di revocare il consenso; di selezionare (diagnosi pre-impianto). Il legislatore intende evitare gli embrioni soprannumerari; scoraggiare progetti eugenetici; prevenire gravidanze plurime. Il quesito referendario propone di cancellare il divieto.

Indubbiamente questo è il più controverso della legge 40 e va certamente riveduto – ma non c'è bisogno del referendum – circa il numero degli embrioni da fecondare, sulla revoca del consenso della donna fino all'impianto, sul numero degli embrioni congelabili.

### **I diritti umani**

4. La legge 40 vieta la fecondazione di tipo eterologa. Il presupposto sul quale poggia il divieto consiste nel ritenere che l'eterologa, a differenza dell'omologa, compromette i diritti del nascituro: diritto a una famiglia, a genitori certi, a un'identità genetica chiara; equivoca il concetto di paternità/maternità e di filiazione.

Si comprende così l'impertinenza del quesito referendario che propone di cancellare il divieto dell'eterologa. Secondo i proponenti, tale divieto discrimina un gran numero di coppie per le quali l'omologa non è praticabile; favorisce il turismo procreativo di quanti se lo possono permettere e altre motivazioni. Come si può osservare, non sono obiezioni sufficienti a contrastare le motivazioni che fondano il divieto dell'eterologa.

In conclusione, la legge 40, in riferimento ai diritti umani, può qualificarsi una buona legge. L'imperfezione deriva dalla difficoltà di conciliare, nella realtà complessa, i diversi valori in gioco. Così, c'è chi sostiene che la legge si sbilancia eccessivamente a favore del concepito a danno della coppia; ma c'è anche chi afferma il rovescio, cioè che favorisce la coppia a danno della concepito (nascituro). Ad es., il divieto della crioconservazione degli embrioni è destinato ad ammettere numerose eccezioni e, quindi, ad aprire la questione, sia pure in forma ridotta, degli embrioni soprannumerari.

La legge italiana è più restrittiva rispetto a quelle di altri paesi europei, ma non per questo può dirsi oscurantista o antieuropea. D'altra parte, nessun tipo di legislazione è modello, criterio e misura rispetto ad altri tipi, ma tutti sono giudicabili e giudicati in riferimento ai valori (diritti) umani. La diversità di legislazioni sulla procreazione assistita offre piuttosto un'occasione opportuna per un confronto dei rispettivi dati scientifici, etici e giuridici.